

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE IDONEO ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

PERIODO 1.10.2026 -30.9.2029

(CON POSSIBILITA' DI RIAPERTURA DELLA COPROGETTAZIONE PER ULTERIORI 2 ANNI)

Premesso che

- **La legge 8 novembre 2000 n. 328** "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati. Ai sensi dell'art. 1 comma 5, questi soggetti partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi. L'art. 5, comma 2, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità.
- **Il DPCM del 30 marzo 2001** "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*" prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni e loro forme associative possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui il/i soggetto/i del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
- **La L.R. Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008** "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*" all'art. 20 promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al Terzo Settore, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;
- **La DGR 25 febbraio 2011 – n. IX/1353** "*Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità*" detta linee di indirizzo al fine di rendere uniformi sul territorio regionale forme di collaborazione tra aziende sanitarie e enti locali con i soggetti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona, anche al fine di concretizzare forme di sperimentazione di sussidiarietà circolare, caratterizzate dalla partecipazione attiva dei diversi ruoli della Pubblica Amministrazione, dei soggetti non profit e dei soggetti profit. A riguardo assume particolare significato la co-progettazione, che ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall'ente pubblico, da realizzare in termini di partnership tra

quest'ultimo e i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. Il soggetto del Terzo Settore che si trovi ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;

- Il **Decreto Direzione Generale n. 12884 del 28 dicembre 2011** *“Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”* detta indicazioni operative per lo svolgimento delle procedure di co-progettazione;
- Le **“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
- Il **Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117**, laddove si afferma che le amministrazioni pubbliche (...) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;
- Il **DM n.72 del 31 marzo 2021** recante *“Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”* in cui si prende atto della Sentenza 131 della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dal Codice degli Appalti, fornisce un quadro di riferimento procedimentale uniforme, relativamente a coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento, garantendo comunque l'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti pubblici e individuando la coprogettazione come una metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti del Terzo Settore, non più limitato solo ad interventi innovativi e sperimentali;
- Gli artt. 11 e 12 comma 1 della **legge 7 agosto 1990, n. 241** consentono la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali, all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica. L'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;
- l'art. 6 del **Decreto legislativo 36/2023** (Codice dei Contratti Pubblici), il quale sancisce che in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli

organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore di cui al codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del codice degli appalti gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

- **Il Piano Sociale di Zona dei Comuni dell'Ambito di Castellanza 2025-2027** propone un modello di governance basato sulla collaborazione con il Terzo Settore, considerandola una priorità strategica. L'interesse pubblico nel contesto del welfare locale può essere infatti più efficacemente raggiunto non solo nella fase di analisi dei bisogni, ma anche nella pianificazione e definizione di interventi e servizi, attraverso un approccio cooperativo che pone al centro coprogrammazione e coprogettazione con il Terzo Settore e con le altre agenzie territoriali, capaci di apportare competenze, risorse e punti di vista differenti per affrontare obiettivi complessi.
- **Il Decreto legislativo n. 62 del 2024**, introduce una riforma significativa in materia di disabilità in Italia, riforma che ridefinisce il riconoscimento della disabilità e introduce nuove procedure per la valutazione e l'assistenza delle persone con disabilità. In particolare viene introdotto il "Progetto di vita" come strumento per costruire un piano personalizzato che supporti il percorso di vita della persona con disabilità, anche in relazione all'inserimento lavorativo. Tutte queste innovazioni mirano a garantire che ogni persona con disabilità possa costruire un percorso coerente con le proprie capacità, aspirazioni e condizioni di vita, promuovendo l'autonomia, l'inclusione e la partecipazione sociale.

CONSIDERATO CHE

l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (di seguito "Azienda"), in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.07.2025 intende attivare una procedura di coprogettazione attraverso la selezione di soggetti del Terzo Settore per il servizio Nucleo Inserimenti Lavorativi (di seguito "NIL"):

- ✓ per mantenere aspetti di innovazione e di qualità in linea con il quadro socioeconomico attuale in evoluzione, caratterizzato dal perdurare della crisi economica e sanitaria e da un mutato contesto delle dinamiche lavorative e delle attività produttive, aziendali, cooperative;
- ✓ per consolidare un servizio vicino ai bisogni emergenti dei soggetti fragili o con disabilità che necessitano di supporto e accompagnamento alla riqualificazione professionale e all'inserimento lavorativo (occorre infatti che all'evoluzione costante dei problemi e al mutare della domanda corrisponda la capacità dei servizi di innovarsi con flessibilità organizzativa e diversificazione degli interventi);

- ✓ per favorire lo sviluppo di una *governance* che assicuri continuità nella produzione innovativa dei servizi secondo principi di sostenibilità ed appropriatezza, grazie all'integrazione tra i diversi soggetti che operano nell'ambito delle politiche del lavoro, della formazione e dell'inclusione socio-lavorativa dei soggetti fragili o disabili.

Tutto ciò premesso

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA

INDICE ISTRUTTORIA PUBBLICA

rivolta ai soggetti del Terzo Settore che manifestino il proprio interesse a partecipare ad un processo di **coprogettazione per il servizio NIL** di Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

Le finalità, i contenuti, il numero stimato degli utenti, le caratteristiche, le risorse finanziarie messe a disposizione e tutto quanto inerente al servizio è illustrato nell'allegata "Scheda Tecnica NIL" (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente bando.

Trattandosi di istruttoria pubblica svolta nel rispetto di quanto previsto al titolo VII del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), finalizzata alla selezione di ente di Terzo settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico- professionale, con il quale formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di servizi di interesse generale, come precisato nelle Linee Guida

approvate DM n.72 del 31 marzo 2021, non si applicano le norme del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) bensì le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla L241/1990 e ss.mm. oltre che quelle specifiche del Codice del Terzo settore. Le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici si applicano unicamente se espressamente richiamate nel presente bando.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione ha per oggetto la gestione del servizio NIL, da realizzare in partnership tra Azienda ed il soggetto del Terzo Settore a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse o con la suddivisione delle stesse in presenza di un terzo finanziatore, nel caso di partecipazione a bandi di finanziamento.

In particolare la coprogettazione dovrà uniformarsi alle Linee Guida di cui al DM n.72 del 31.03.2021 e dovrà tenere in considerazione i contenuti descritti nella "scheda tecnica NIL" allegata, considerata parte integrante del presente bando, e a partire da questa presentare una proposta progettuale.

Azienda ed il soggetto individuato stipuleranno una convenzione della durata di 3 anni, con decorrenza dal 01.10.2026 e fino al 30.09.2029. Azienda si riserva la facoltà di riaprire la coprogettazione per ampliarla ad altre attività correlate nel caso di ulteriori esigenze del territorio

e di proseguire per un periodo di altri due anni e comunque fino all'espletamento di una nuova procedura, per regioni di interesse pubblico e continuità degli interventi.

ART. 2 – MODALITA' DI SELEZIONE

La procedura selettiva si svolgerà in tre fasi distinte:

Fase A: pubblicazione dell'avviso e selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione e successiva cogestione del servizio NIL. La selezione avviene con evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge richiamate in premessa e dei criteri di valutazione successivamente esplicitati. Sarà individuato quale partner il soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto.

Scadenza presentazione proposte

Fase B: svolgimento delle sessioni di coprogettazione da parte del "Tavolo di coprogettazione" di cui al successivo articolo, costituito dai referenti del soggetto selezionato, i referenti di Azienda e dei Comuni Soci.

L'istruttoria parte dalla definizione congiunta del progetto finale da implementare, che è l'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dal progetto di massima presentato da quest'ultimo.

Si tratta di un'attività di discussione critica, volta alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi di Azienda ed alla definizione degli aspetti esecutivi, in riferimento ai seguenti punti:

- 1) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e dei risultati attesi;
- 2) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e migliorative della qualità dell'intervento del servizio;
- 3) definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
- 4) definizione di protocollo operativo/organizzativo tra Azienda, i Comuni Soci e il partner progettuale e modalità di integrazione con altri servizi aziendali e della rete sociosanitaria;
- 5) individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie;
- 6) strumenti e modalità di valutazione dell'impatto sociale generato dal servizio.

Definizione del progetto finale entro il 27.07.2026

Fase C: stipula della convenzione tra Azienda e il soggetto selezionato, in cui si formalizzeranno i contenuti della partnership di coprogettazione e si darà avvio al servizio.

La sottoscrizione avverrà a seguito dell'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto partner, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- l'oggetto e la durata
- il progetto esecutivo definitivo, compreso il crono programma, le modalità di direzione, gestione, organizzazione e revisione eventuale del progetto medesimo
- gli impegni del soggetto del Terzo Settore e gli impegni dell'ente

- le modalità di erogazione del contributo
- le cause di risoluzione della convenzione

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge. Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Azienda si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner, la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce della necessità di riadattare le azioni progettuali. Nel caso in cui emergesse la necessità di servizi o attività aggiuntive, Azienda si riserva la possibilità di un ulteriore stanziamento di risorse;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

Art. 3 - TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

Il tavolo di coprogettazione, organismo di governo e coordinamento, una volta conclusa la fase B) verrà convocato con cadenza almeno semestrale per tutta la durata della convenzione, con il compito di valutare in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e di intervenire per modificare o integrare le azioni previste dal progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso.

È costituito dai referenti del soggetto partner, i referenti di Azienda e dei Comuni soci.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALL' ISTRUTTORIA PUBBLICA

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con Azienda per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore";
- art. 1 comma 5, L. 328/2000;
- art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI GENERALI

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di Azienda, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia con quanto previsto nel Dlgs 31 marzo 2023, n. 36:

1. requisiti generali: previsti per la partecipazione alle gare pubbliche di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, qui richiamati per analogia. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal

concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando l'Allegato 1) istanza di partecipazione;

2. requisiti di idoneità professionale: i soggetti che intendessero partecipare alla presente procedura dovranno essere iscritti, o aver presentato domanda di iscrizione, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017); Le Onlus dovranno essere iscritte all'Anagrafe Onlus di cui al D. Lgs. 460/1997, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Codice del Terzo Settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 38, comma 3 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

3. requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di un valore della produzione pari almeno a euro **€ 600.000** nel triennio 2023-2025; in caso di ATI si considera la somma del valore della produzione di tutti i partecipanti all'associazione di impresa.

5.2 REQUISITI SPECIALI

Requisiti di capacità tecnico professionale:

- Esperienza nella gestione di servizi di inserimento lavorativo a favore di soggetti disabili, svantaggiati e fragili per almeno tre anni continuativi, nel periodo 2022-2025, e per almeno due Pubbliche Amministrazioni o Aziende Speciali, con buon esito certificato.
- Possesso dell'accreditamento all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione (sez. A e B).

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa il requisito è dato dal complesso dei requisiti posseduti dai soggetti facenti parte del R.T.I.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla selezione di coprogettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della coprogettazione.

ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

Il budget complessivo stimato per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e attività è pari a **€ 488.250,00** per il triennio di coprogettazione. Al termine e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di due anni mediante la riapertura della coprogettazione.

Il budget complessivo sarà finanziato con le seguenti risorse:

- a) messe a disposizione dall'Azienda, per un importo massimo di € 465.000 per il triennio di coprogettazione. Tali risorse rappresentano il contributo che l'ente mette a disposizione quale importo massimo erogabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di coprogettazione.

- b) messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive), per una quota minima pari al 5% del contributo messo a disposizione dall'Azienda (€ 23.250,00 per il triennio);
- c) Saranno a carico del partner gli oneri di manutenzione ordinaria e le spese di mantenimento della sede. Per l'uso della sede l'Azienda ha in essere un accordo direttamente con il Comune di Gorla Maggiore. Le utenze e le spese di pulizia sono quantificate in un importo forfettario pari a circa € 3.000,00 annui. Sarà a carico del partner la spesa telefonica.

In particolare, l'importo di cui alla lettera a) assume natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite in convenzione— solo a titolo di contributo al soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati previsti in convenzione, a seguito di puntuale rendicontazione dell'attività svolta. A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla lettera b) potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico- finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Azienda e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

L'importo verrà riconfermato annualmente in quanto potrebbe essere suscettibile di modifiche in seguito all'approvazione di finanziamenti di risorse dedicate al progetto oggetto della coprogettazione o a sviluppi dello stesso ex post alla firma della Convenzione.

Le modifiche al piano economico della coprogettazione in oggetto verranno discusse e approvate in sede di Tavolo di coprogettazione e riportate in apposito Protocollo Operativo Annuale, in cui saranno individuati gli obiettivi, le azioni e gli stanziamenti ad essi correlati.

Ne deriva anche che tali modifiche andranno ad incidere sulle attività di progetto e sui piani finanziari, sia per la quota a carico di Azienda, che per la quota di cofinanziamento garantita dai partner.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire la propria domanda, **entro le ore 12.00 del giorno 27.07.2026** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.aziendaspecialemediolona.it, in conformità agli ALLEGATI del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato.

In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le ditte componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. A PENA DI ESCLUSIONE la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione indicata al successivo punto A.
B. "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente
C. "BUSTA C - PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente

A) BUSTA A - Documentazione amministrativa

Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da modello allegato (Allegato 1) compilata in ogni sua parte.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

B) BUSTA B - Proposta progettuale

La proposta, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa ed aderente valutazione.

Il progetto (redatto per un massimo di 6 pagine fronte retro in formato A4 carattere 12 interlinea singola) dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

Il concorrente deve articolare il progetto seguendo lo schema dei criteri indicati all'art 9.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

C) BUSTA C - Piano economico

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Allegato 3 – Modello Economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (attrezzature, beni strumentali, risorse umane).

Dovranno in particolare essere dettagliati gli interventi, le modalità e i tempi di impiego delle risorse messe a disposizione dal partner.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Nel caso di domanda presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito il piano deve essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la domanda di partecipazione di cui al punto A):
- non sia stata presentata

- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la proposta progettuale di cui al punto B):

- non sia stata presentata
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il piano economico di cui al punto C):

- non sia stato presentato
- non sia firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmato dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Progetto	90
Piano economico	10

IL PROGETTO

Il Punteggio massimo è di 90/100 così suddiviso

Campi di valutazione	Punteggio massimo
1 Progetto: aspetti organizzativi, obiettivi, strumenti, risultati attesi e metodologia della presa in carico dell'utenza e della valutazione del servizio nel suo complesso	30
2. Modalità di effettuazione dell'analisi dei bisogni e della valutazione delle diverse tipologie di soggetti (disabili, svantaggiati, progetti ADI, persone fragili), distinguendo i differenti approcci che si intendono adottare in relazione a ciascuna tipologia di utenza e descrivendo gli strumenti di lavoro utilizzati (metodologia, protocolli, eventuali strumenti clinici...)	10
3. Metodologia e capacità per il reclutamento di partnership con aziende, attività produttive, cooperative (enti ospitanti per tirocinio o assunzione)	15
4. Apertura alla comunità, ovvero capacità di creare sinergie e partnership con soggetti pubblici e/o privati in grado di ampliare e valorizzare il progetto proposto nell'ambito della formazione, qualificazione professionale, collocamento lavorativo	15

5. Valore della proposta organizzativa rispetto alle modalità di relazione con Azienda, i Comuni e altri enti coinvolti	5
6. Capacità di <i>found raising</i> : entità dei finanziamenti ottenuti mediante la partecipazione a bandi di livello locale, regionale, nazionale o europeo negli ultimi 3 anni	5
7. Progettualità a sostegno del personale, che preveda percorsi di formazione e supervisione	5
8. Modalità di valutazione dell'impatto sociale	5
Totale	90

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato in data che verrà comunicata in seguito.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati.

Stante la centralità della qualità del progetto, per il buon funzionamento dei servizi innovativi previsti dal presente avviso non si procederà alla valutazione del piano economico per progetti che abbiano conseguito un punteggio **inferiore ai 70 punti**.

IL PIANO ECONOMICO

Il Piano economico deve essere presentato su modello predisposto e allegato al presente avviso (ALL 3).

Sarà effettuata una prima valutazione del piano economico che non comporterà un punteggio specifico ma un giudizio di ammissibilità del piano in relazione ai seguenti criteri:

- completezza del piano economico
- dettaglio e disaggregazione delle principali voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei principali elementi che compongono il budget
- coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto
- coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale.

Nel caso in cui alcuni dei suddetti elementi non fossero sufficientemente chiari la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti, oppure disporre la non ammissibilità del piano economico previa estensione di dettagliata motivazione che evidenzi l'incoerenza del piano rispetto ai suddetti criteri.

Superata la fase di ammissione, la valutazione del piano economico sarà effettuata sulla base del valore delle risorse proprie offerte e impiegate dal partner per la realizzazione degli interventi della coprogettazione (valore minimo 5%), secondo la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X = punti da assegnare

P = punteggio massimo previsto (10)

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 10 – COPROGETTAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Successivamente alla scelta del partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il tavolo di coprogettazione con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B)

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato e alla eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli obiettivi, degli aspetti esecutivi, e degli aspetti di innovatività, sperimentaltà e di integrazione con il territorio.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di coprogettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

La convenzione avrà i seguenti elementi:

1. durata del partenariato;
2. impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
3. il quadro economico complessivo;
4. garanzie e coperture assicurative richieste al partner
5. ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimento;
6. modalità di gestione collaborativa dell'intervento ed il sistema di governance della co-progettazione (cabina di regia, incontri periodici);
7. i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
8. le modalità di rimborso spese/pagamenti, comprese le modalità per l'erogazione di anticipi delle risorse economiche;
9. i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
10. la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
11. il sistema di monitoraggio delle attività;
12. le modalità di valutazione dell'impatto sociale.

A tal fine Azienda inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare la convenzione, a seguito del provvedimento di individuazione definitiva del coprogettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione.

ART. 11 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Azienda si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Azienda si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alla fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

Ogni comunicazione inerente la procedura sarà pubblicata sul sito

<https://aziendaspecialemedioolona.it/> comprese le convocazioni alle sedute di coprogettazione.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di Azienda Medio Olona.

Allegati:

1. Scheda Tecnica
2. Istanza di partecipazione
3. Modello economico

Solbiate Olona, 6 luglio 2026

Il Direttore
Dott.ssa Anna Ronchi